

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Convenzione per la fornitura di Energia elettrica per i soggetti di cui

all'art. 3 L.R. 19/2007

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Domenico ARCIDIACONO (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. – Piemonte S.p.A.**”)

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, REA _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, REA _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre

	alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro	
	____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di	
	_____ al n. ____, REA _____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del	
	presente atto in ____, Via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____,	
	capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera	
	di Commercio di _____ al n. ____, REA _____, P. IVA ____,	
	domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, giusta mandato collettivo	
	speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____,	
	repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche “ <i>Fornitore</i> ”)	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2	
	L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,	
	relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti	
	che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad	
	aderire alla presente convenzione;	
	c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con determina del Direttore Amministrativo n.	
	_____ del _____, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’artt.	
	54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di energia	
	elettrica per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 mediante il criterio di	
	aggiudicazione del prezzo più basso;	
	d) i quantitativi massimi di energia elettrica e della relativa certificazione di	
	provenienza da fonti rinnovabili (RECS), indicati per ciascuno tipologia di	
		Pagina 2 di 26

fornitura, sono:

TIPOLOGIA	<i>Prestazione principale</i>		<i>Prestazione opzionale</i>
	A) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	B) CERTIFICAZIONE RECS 10%	C) CERTIFICAZIONE RECS 20%
Media	280,00 GWh	28,00 GWh	56,00 GWh
Tensione (MT)			
Bassa	60,00GWh	6,00 GWh	12,00 GWh
Tensione (BT)			
Illuminazione	35,00 GWh	3,50 GWh	7,00 GWh
Pubblica (IP)			

Tabella 1 – Quantitativi massimi

e) per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario rende disponibile, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti, una quota di energia elettrica pari al 10% del quantitativo effettivamente fornito, e pertanto fino ad un volume energetico massimo pari a quanto indicato alla lettera B) della Tabella 1, la cui provenienza sia certificata da fonte rinnovabile (Certificazione RECS), secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del Capitolato Tecnico;

f) per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario si impegna a rendere disponibile alle condizioni economiche indicate in offerta, e su richiesta espressa da parte di ciascuna Amministrazione, un'ulteriore quota di energia elettrica la cui provenienza sia certificata da fonte rinnovabile (Certificazione RECS) fino ad un ammontare massimo pari a quanto indicato alla lettera C), della Tabella 1;

g) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto a _____;

	h) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se	
	non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro	
	_____ = (_____/00), polizza n. _____ del	
	_____, rilasciata da _____, a garanzia dell'adempimento	
	delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per	
	la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità	
	civile verso i prestatori di lavoro n. _____, rilasciata da _____,	
	con massimale pari a quanto indicato all'art. 10 comma 8 della presente	
	Convenzione;	
	i) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto	
	disposto dal punto 11 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero	
	telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;	
	j) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente	
	alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	
	ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono	
		Pagina 4 di 26

	parte integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato	
	Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di	
	Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	
	CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per	
	i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i., per complessivi max Euro	
	_____ I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro	
	0, così articolata:	
	A) Energia elettrica in Media Tensione – Altri usi: complessivi max Euro	
	_____ I.V.A. esclusa, di cui:	
	<i>A1) Prestazione principale:</i> max 280,00 GWh di cui 28,00 GWh di energia	
	elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro	
	_____ I.V.A. esclusa;	
	<i>A2) Prestazione opzionale:</i> Certificazione di energia elettrica da fonti di	
	energia rinnovabile (Opzione Verde): max 56,00 GWh, per max Euro	
	_____ I.V.A. esclusa.	
	B) Energia elettrica in Bassa Tensione – Altri usi: complessivi max Euro	
	_____ I.V.A. esclusa, di cui:	
	<i>B1) Prestazione principale:</i> max 60,00 GWh di cui 6,00 GWh di energia	
	elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro	
	_____ I.V.A. esclusa;	
	<i>B2) Prestazione opzionale:</i> Certificazione di energia elettrica da fonti di	

energia rinnovabile (Opzione Verde): max 12,00 GWh, per max Euro

I.V.A. esclusa.

C) Energia elettrica in Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica: complessivi

max Euro I.V.A. esclusa, di cui:

C1) *Prestazione principale*: max 35,00 GWh di cui 3,50 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro

I.V.A. esclusa;

C2) *Prestazione opzionale*: Certificazione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 7,00 GWh, per max Euro

I.V.A. esclusa.

I prezzi unitari di fornitura, perdite escluse, espressi in €/MWh sono:

Tipologia di fornitura	Prezzi di fornitura			
	Monorario	F1	F2	F3
Media Tensione	---	XX	XX	XX
Bassa Tensione	XX	XX	XX	XX
Illuminazione Pubblica	XX	--	--	--

ove per fasce orarie F1, F2 e F3 si intendono quelle indicate nella Tabella 6 dell'Allegato A del Testo Integrato di Vendita dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Tali prezzi unitari comprendono:

- eventuali oneri relativi alle emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.;

- gli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A della Del.111/06 dell'AEEG (corrispettivi di sbilanciamento, non

	arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di	
	trasporto);	
	- il trattamento relativo all'energia CIP6 e a quella di importazione, per	
	l'acquisizione delle quali sarà dato apposito mandato al Fornitore.	
	Le perdite di rete saranno calcolate sulla base del TIS (Testo Integrato	
	regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di	
	dispacciamento).	
	In merito alla determinazione dei corrispettivi durante l'esecuzione	
	contrattuale, si rinvia a quanto specificamente indicato all'art. 10 del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Relativamente alla prestazione principale di cui all'Art 2 comma 1 lett.	
	A1), B1) e C1), il Fornitore aggiudicatario si obbliga, altresì, a fornire, senza	
	alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti, una quota di	
	energia elettrica pari al 10% del quantitativo effettivamente fornito, e pertanto	
	fino ad un volume energetico massimo pari a 28,00 GWh per la Media	
	Tensione, a 6,00 GWh per Bassa Tensione – Altri usi, a 3,50 GWh per Bassa	
	Tensione – Illuminazione Pubblica, la cui origine sia certificata da fonte	
	rinnovabile, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del Capitolato	
	Tecnico.	
	3. Relativamente alla prestazione opzionale di cui all'Art. 2 comma 1 lett.	
	A2), B2) e C2), è facoltà di ciascuna Amministrazione richiedere al Fornitore	
	l'approvvigionamento, alle condizioni economiche sopraindicate e su richiesta	
	espressa da parte dell'Amministrazione stessa, una ulteriore quota di energia	
	elettrica la cui origine sia Certificata da fonte rinnovabile (RECS) in misura	
	non superiore al quantitativo massimo indicato alle citate lettere A2), B2) e	
		Pagina 7 di 26

	C2). Tale prestazione è eventuale e sarà attivata solo qualora ciascuna	
	Amministrazione, mediante l'Ordinativo di fornitura e sui singoli Punti di	
	Prelievo indicati, lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in relazione	
	alle proprie disponibilità finanziarie, senza che esista alcun diritto in capo al	
	Fornitore alla richiesta della stessa.	
	4. I quantitativi massimi di cui al precedente comma 1 esprimono il limite	
	massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
	Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto	
	per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire energia elettrica alle	
	Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse,	
	indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo della	
	Convenzione fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di	
	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
	ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui	
	dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo	
	quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.	
		Pagina 8 di 26

	7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.,	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di energia elettrica,	
	bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 – DURATA	
	1. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2012 sino alle ore 24:00 del	
	31/12/2012 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano	
	esauriti i quantitativi massimi di energia stabiliti all'art. 2 comma 1, potrà	
	essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa	
	comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
	aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto	
	previsto per ciascuna tipologia di fornitura, anche eventualmente	
	incrementato.	
	2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle	
	Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi	
	dell'anagrafica dei POD e dell'indicazione dei relativi consumi presunti,	
	decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del	
	31/12/2012. La data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincide,	
	salvo diversa data concordata tra le Parti, col primo giorno del secondo mese	
	solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di	
		Pagina 9 di 26

	ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero col primo giorno del	
	terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di	
	ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata	
	tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il	
	primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del	
	31/12/2012, senza possibilità di tacito rinnovo.	
	ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della	
	Convenzione a:	
	a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti	
	necessari all'utilizzo della Convenzione;	
	b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o	
	per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di	
	trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di	
	dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e	
	comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della	
	fornitura;	
	c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in	
	conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel	
	Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.	
	d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo	
	che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna	
	Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella	
	presente Convenzione.	
	Pagina 10 di 26	

	e) emettere fatture nella forma richiesta dalla singola amministrazione	
	(unica per raggruppamento di punti di prelievo o fatture disgiunte per	
	singolo punto) ed inviarla anche tramite e-mail;	
	f) mettere a disposizione, su un' apposita area web predisposta e gestita a	
	sua cura, i dati di riepilogo e di dettaglio relativi al monitoraggio della	
	fornitura, di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico, che dovranno essere	
	scaricabili su file in formato .xls e inviati tramite e-mail	
	congiuntamente alla fatturazione;	
	g) emettere fattura con cadenza mensile con l'indicazione dei dati	
	misurati dal Distributore locale alla cui rete l'Amministrazione	
	contraente è collegata; qualora non abbia ricevuto dette misure in	
	tempo utile per emettere la fatturazione, emettere in ogni caso una	
	fattura in acconto, conguagliando i consumi non appena sarà	
	disponibile la lettura effettiva, in ogni caso entro i successivi tre mesi.	
	ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita	
	dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nel	
	rispetto di quanto richiesto in ciascun Ordinativo di Fornitura, pena	
	l'applicazione delle penali.	
	ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da	
	soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi	
	compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i,	
	così come previsto e disciplinato all'art 13 del Capitolato Tecnico	
	“Monitoraggio della fornitura” che si richiama integralmente.	
		Pagina 11 di 26

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun

Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 10 del Capitolato Tecnico (e come già indicato all'art. 2 del presente documento).

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con una cadenza mensile e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ed anticipata via e-mail. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a **30 (trenta) giorni data fattura fine mese**, salvo il maggior termine eventualmente concordato tra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso_____IBAN _____,

presso_____IBAN _____,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

	essi sono _____	
	4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.	
	ART. 8 – PENALI	
	1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure per grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e	
		Pagina 13 di 26

	agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	3. Per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza mensile, ciascuna	
	Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).	
	4. Per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine di 30 gg previsto	
	per l'invio, a seguito di contestazione scritta, della fattura nella forma	
	richiesta, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro	
	100,00= (cento/00).	
	5. Per ogni mancato invio del report mensile in allegato alle fatture, ciascuna	
	Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).	
	6. Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi	
	all'emissione di fattura in acconto, ciascuna Amministrazione potrà applicare	
	una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00).	
	7. Per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati RECS secondo le	
	modalità di cui all'art. 8 comma 10 del Capitolato Tecnico, ciascuna	
	Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).	
	8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al	
	termine di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico per la trasmissione della	
	documentazione mensile necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il	
	controllo della spesa, S.C.R.- Piemonte S.p.A potrà applicare al Fornitore una	
	penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior	
	danno subito.	
	9. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga	
	per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00) per	
		Pagina 14 di 26

	ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1 - 7 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest’ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all’Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all’art. 8 commi 1 - 7 a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 8 commi 8 e 9 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	Pagina 15 di 26	

	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 8 commi 8 e 9 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo	
	articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	
	giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 8 commi 1 - 7, sino a concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude	
	il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento	
	degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8	
	commi 8 e 9 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicare e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
		Pagina 16 di 26

	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	ART. 10 – GARANZIE	
	1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera h) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo	
	1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia	
	medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a	
	garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche	
	future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione	
	e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle	
	cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data	
	dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
		Pagina 17 di 26

	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	
	pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	
	il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato	
		Pagina 18 di 26

	una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con	
	primaria Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione	
	con massimale unico per sinistro di Euro _____.	
	Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una	
	polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale di	
	Euro _____ con sottolimiti per singolo prestatore pari ad Euro	
	_____, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per	
	qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno	
	comunque ad esclusivo carico del Fornitore.	
	ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell’importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell’esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
		Pagina 19 di 26

	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
	termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è	
	risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a	
	partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal	
	caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
	assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle	
	Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per	
	30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce	
	motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della	
	contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto	
	limitatamente al singolo Ordinario di fornitura sul quale si è verificato il	
	ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
	Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo	
	nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data	
	di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del	
	complessivo delle attivazioni richieste.	
	4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
		Pagina 20 di 26

	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 12 – SUBAPPALTO	
	Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in	
	subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,	
	l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	_____ ,	
	Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06	
	s.m.i.	
		Pagina 21 di 26

	ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dall’art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.	
	ART. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Il/La sig./sig.ra, Responsabile del Servizio, nominato dal	
	Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente	
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità	
	di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	ART. 15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Ciascuna Amministrazione richiedente, nell’Ordinativo di fornitura allegato	
	alla presente Convenzione, indica il “Direttore dell’esecuzione del contratto”	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché	
	fornire parere favorevole sull’andamento della fornitura ai fini del pagamento	
	delle fatture e dell’applicazione delle penali.	
	Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i	
	controlli di cui agli artt. 8, 11 e 12 della presente Convenzione e per lo	
		Pagina 22 di 26

	svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente	
	Convenzione. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della	
	presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al	
	Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.	
	ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione	
	infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente	
	sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
	propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche	
	in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei	
	provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del	
	lavoro.	
	In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
	posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure	
		Pagina 23 di 26

	minime di sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
		Pagina 24 di 26

	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
	per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 e s.m.i..	
	ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla eventuale	
	registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore	
	aggiudicatario.	
	ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 20 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	
		Pagina 25 di 26

esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai
singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della
Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore_____